

COMUNE DI CERCEMAGGIORE

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNI

01. IL COMUNE DI CERCEMAGGIORE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA CHE SARA' RICONOSCIUTO DALL' AUTORITA' COMPETENTE ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI. .

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE CHE SARA' RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITA' COMPETENTE.

NELL' USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO.

ART. 03

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI CERCEMAGGIORE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 - 12 - 54 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER CIRCA 64 KMQ. CONFINANTE CON I COMUNI DI CASTELPAGANO, SANTA CROCE DEL SANNIO E MORCONE IN PROVINCIA DI BENEVENTO E CON SEPINO, CERCEPICCOLA, MIRABELLO SANNITICO, IELSI, GILDONE E RICCIA IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO DI CERCEMAGGIORE CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. IL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDE ANCHE GLI AGGLOMERATI URBANI DI BARREA, CAPOIACCIO, CASELVATICA, CATROCCA, CONVENTO, DI FLORIO, FONTE DI TONNO, FONTE LA NOCE, GALARDI, MARCANTONIO, MIGLIARESE, MONTI, NARDONE, PESCO MORELLI, PESCO STRASCINO, PISCERO, PONTE CINQUE ARCHI, QUARTARELLA, SAN MARCO, SELVAFRANCA, SELVAPIANA, TORRE, NONCHE' LE CONTRADE DI BOIARI, CACERNO, CAMPASTORE, CANALE, CAPPELLA, CARPINETI, CASTAGNA, CIANFRONE, CICCIO DI TORO, COLLE DELLE LAME, COLLE PICETTO, COLLE SCIURIGLIO, COLLI, COPPARI, COSTE CRUGNALE, CUPA DEL MEDICO, FASANI, FONTE CASALE, FONTE CRUGNALE, FONTE DEI SERPI, FONTE DI VITO, FONTE SENIGALLIA, GUADO DEI MULI, GUADO DELLE BRECCE, MACCHIE, MARANA, MARTINELLI, NOCE SBARAGLIA, PANTANELLO, PAOLETTA, PESCO CUPO, PETROCCOLO, PIANA ALTARE, PIANA D'OLMO, PILONE, RIGLIONE, ROCCA, SAN NICOLA, SAN VITO, STERPARA DEL PIANO, VALLAZZA, VETICONE, VICENNA E VULLO TUTTE STORICAMENTE RICONOSCIUTE.

05. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04

FINALITA' E FUNZIONI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA SUA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' REGIONALE E NAZIONALE;

B) PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) TUTELA DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE, NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

05. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLE REGIONI; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

03. AL FINE DEL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, PER GARANTIRE L' ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

04. IL COMUNE ISTITUISCE AMBULATORI E CONSULTORI NEI QUARTIERI CITTADINI PER L' ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E INFANZIA, AGLI ANZIANI ED AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL' ASSISTENZA E DELLA BENEFICIENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED ALL' EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E

BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 - 07 - 77 , N. 616 .

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVO:

- A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO AMBIENTI E, IN PARTICOLARE, DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;
- B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANE;
- C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI ED INABILI.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

04. IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO SI AVVALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' E DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DANARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTRUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

- A) FIERE E MERCATI;
- B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA;
- C) AGRICOLTURA E FORESTE.

ART. 09

FUNZIONI NEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA IMPIANTI TERMICI; IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI; LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA

PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PREDETTI COMMUNI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.

ART. 10

COMPITI DEL COMUNE.

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 DEL TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONI CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI. CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 11

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI, DEGLI AVVISI PUBBLICI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 14

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE. IL

CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITATAMENTE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 15

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IN CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23.04.81 , N. 154 E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI, SE PREVISTE DALLA LEGGE. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

08. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

09. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

10. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

11. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE SINO ALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

12. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL

TERRITORIO COMUNALE.

13. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPOGRUPPI SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

14. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE SOLO ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERA.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI, LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA IL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLE LEGGE 08.06.90 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 18

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO ED HANNO DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI DALLE STESSA COMMISSIONI OGNI QUAL VOLTA LO RICHIEDANO.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE LORO RIUNIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, COMUNALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

06. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, ISTITUISCE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL' ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTI E DI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO DI UFFICIO;

C) UNA COMMISSIONE CHE VIENE CONSULTATA DALLA GIUNTA E DAL SINDACO

SU CRITERI DI CARATTERE GENERALE, IN BASI AI QUALI LA GIUNTA ED IL SINDACO STESSI PROVVEDONO ALLE NOMINE DI LORO COMPETENZA NEGLI ENTI E NEGLI ORGANISMI CUI IL COMUNE PARTECIPA.

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 20

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA SESSIONE DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A SCRUTINIO PALESE, ART. PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE FINALE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER RICHIESTA DI UN 05 (QUINTO) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO DI ETA'. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 23

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 24

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DA PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESIZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO

PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO DI ETA' DEI PRESENTI.

ART. 27

VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N), DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA UNO, IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI,

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 28

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L' ADUNANZA. .

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA, GLI ASTENUTI.

03. QUALORA LA VOTAZIONE NON SIA RESA UNANIME, DOVRA' FARSI CONSTATARE IL NOME DEI CONSIGLIERI CHE HANNO VOTATO CONTRO O CHE SI SONO ASTENUTI.

05. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTATARE DEL SUO VOTO E DEL MOTIVO DEL MEDESIMO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 29

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO .

SEZIONE 01 - ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

03. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE SINO A TRE (3) GIORNI DELL'ADUNANZA E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 33

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA DI CUI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE IL NUMERO DI DUE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CUI SONO RELATORI SENZA DIRITTO DI VOTO

ART. 34

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE DALL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.
02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 35

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGGENDI DI CUI ALL' ARTT. 31 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTI DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.
02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.
03. ALL' ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL' ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 36

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.
03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA (ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90).

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA CON APPELLO, NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTO SOLO NEI CONFRONTI SOLO NEI CONFRONTI DELL' INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 90 N. 142 .
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL' OBBLIGO. DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL

SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

ART. 38

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A , SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA,SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA; REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

09. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 40

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

- A) COMPIE TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI;
- B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;
- C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA.

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI E I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATIVI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO;

C) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 41

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI

BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA (60) GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI ED EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 42

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 - SINDACO

ART. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLO DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 46 . VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

E) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA ACCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA,

SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;

F) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;

G) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA CERTIFICATI DI INDIGENZA;

H) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORE;

I) SOVRAINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUZIONI COMUNALI;

L) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 45

DELEGAZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA VICE SINDACO UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO

RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 85 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER LE EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 46

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 16 , COMMA 06 DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DELLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 47

POTERI DI ORDINANZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 34 , NR. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L' ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL' ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL' EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI QUANTO TUTTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L' ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO AL PREFETTO PER L' ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

TITOLO 03

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 - CRITERI DIRETTIVI

ART. 49

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE AL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE, DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AL FINE DI CUI COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;
B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 50

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA CHE NE FACCIANO LA RICHIESTA, OGNI STRUTTURA

E SPAZIO COMUNALE IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE REGOLAMENTATE DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO. ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DELL'ENTE.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA LE ASSEMBLEE DEI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE, A LIVELLO DI UNO O PIU' AGGLOMERATI:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER SUA INIZIATIVA.

06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 51

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTO DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SULLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

SEZIONE 03 - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 52

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI RISPETTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAI CONSIGLI COMUNALI CHE PROVVEDONO A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO SESSANTA GIORNI.

03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI CENTOCINQUANTA (150) ELETTORI.

04. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 54

ART. 53

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE

ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDICAZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDONO CINQUECENTO (500) ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON LE ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 54

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI DEL REFERENDUM STESSO, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO. LA CONSULTAZIONE NON E' VALIDA SE ALLA STESSA NON HA PARTECIPATO IL 50% + 01 DEGLI ELETTORI.

02. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM.

04. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

ART. 55

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 56

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE, NEL GIUDIZIO, NONCHE' IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICATI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA

INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

B) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME E DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 02

DIFENSORE CIVICO

ART. 59

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 60

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

A) ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) TITOLO DI STUDIO ALMENO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE;

C) COMPROVATA ESPERIENZA E PREPARAZIONE QUINQUENNALE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DECENNALE NELL'ESERCIZIO DELLE

LIBERE PROFESSIONI, NEL CAMPO GIURIDICO AMMINISTRATIVO O DI LIVELLO DIRETTIVO NEL SETTORE DELL'IMPIEGO PUBBLICO O PRIVATO.

04. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE CON DIMORA ABITUALE.

ART. 61

INCOMPATIBILITA' E DECADENZE

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O DI IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO. DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVI INADEMPIENZE AI DOVERI DI UFFICIO.

ART. 62

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALLA ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 63

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI

E' LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 64

MODALITA' D'INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSE DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSO TRENTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO DA CUI DIPENDE, E CON ESSO PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL

SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI E AZIENDE DI CUI AL COMMA 01 COPIE DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE, E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCONO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE L'INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 65

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNO.

ART. 66

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' STABILITA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.
02. IL PERSONALE ASSEGNATO E' INDIVIDUATO NELL'ORGANICO COMUNALE E, PER LE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, DIPENDE DAL DIFENSORE CIVICO.
03. L'ARREDAMENTO, I MOBILI E LE ATTREZZATURE SONO ASSEGNATI AL DIFENSORE CIVICO, CHE NE DIVIENE CONSEGNATARIO.
04. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO, E LIQUIDATE SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE DEL VIGENTE ORDINAMENTO.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 67

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGE.
02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241) .
03. IL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROMUOVE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 68

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 69

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:
 - A) IN ECONOMIA, QUANTO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONI A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, IVI COMPRESSE LE COOPERATIVE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' EFFETTUATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 70

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, ORGANISMO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERI COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI;

D) L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLE DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI;

E) SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 71

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 72

UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.
02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.
04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE:
 - A) PUO' PROVVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME;
 - B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 73

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 73 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.
04. SINDACO O UN SUO DELEGATO FA' PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 74

ACCORDI DI PROGRAMMI

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI

INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON UN ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 75

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONI ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 76

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.

02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.

03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA" OPERATIVE.

04. GLI UFFICI E I SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUIA CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTA LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 77

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANICI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO, ED ESTENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSI COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE AD ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E DIRIGENZIALI, E IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED E' COLLEGATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO PERSONALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 83 , N. 93 .

07. L'AMMINISTRAZIONE PRIVILEGIA L'UTILIZZO DEI RUOLI PROFESSIONALI DIPENDENTI ANCHE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SINGOLI O IN EQUIPE.

08. IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZA L'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE. L'AUTORIZZAZIONE NON E' RICHiesta QUALORA LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SIANO RESE ALLO STESSO ENTE DI APPARTENENZA.

ART. 78

COLLABORAZIONE ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CONCEZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 79

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRESENTE COMMA, DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA' PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 80

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 81

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA LE ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO RELATIVI AGLI ATTI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALE, NONCHE' IL SETTORE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA'

DELL'ISTRUTTORIA ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

FINALE.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 82

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE

IL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 83

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELLO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO DELL' AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL' AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE COMMA.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L' AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL' AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L' AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTI ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL' ATTO O OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 84

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DI BENI COMUNALI; NONCHE' CHIUNQUE SI INSERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 85

PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 86

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 87

ORDINAMENTO

01. L' ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATA ALLA LEGGE.

02. NELL' AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE;

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE PROPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 88

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' SOSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER I SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNA DIFFERENZIAZIONE E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 89

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DELL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTENSIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED I RIFIUTI DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896 , N. 218

ART. 90

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO .DA CONSENTIRE LA LETTURA PER

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL 05 COMMA, ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08.06.1990 . N. 142 .

ART. 91

CONTABILITA' COMUNALE: CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO

AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 96 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 92

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORO, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI*DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE.

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 93

REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO FRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI SEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 94

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO

E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 79 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 90 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

ART. 95

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA, OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTA MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D. L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 86, N. 488, APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 08

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 96

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMIA, TERRITORIALE E

AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALE DI ASSETTO DEL TERRITORIO ED ALLE PROCEDURE DETTATE DALLE LEGGI REGIONALI.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 97

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.

02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 98

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL COMUNE.

02. IL COMUNE, NEL CASO DI DELEGA, SI RISERVA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

ART. 99

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 100

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE E PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTI L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O

PARZIALE DELLO STATUTO, PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 101

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA UNO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMA CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 102

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA (30) GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.